COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2941) . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 6

ALIBRANDI TOMMASO 5

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatore SAPORITO: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (*Approvata dal Senato*) (2280);

CASINI CARLO: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee (2599) 5

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5, 6, 7

ALIBRANDI TOMMASO, *Relatore* 5

Votazioni segrete:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Angelini Piero, Bosco Manfredi, Calvanese, Fontana, Galloni, Ianniello, Ingrao, Lega, Moschini, Soave, Vernola, e Zangheri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Artese, Carrus, Cominato, Sinesio, Zampieri, Nenna D'Antonio, Ambrogio, Scaiola, Ronzani, Cannelonga, Ricciuti e Antoni.

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 maggio 1985.

L'onorevole Pier Giorgio Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore.* Il disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è relativo all'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Non sembri ai colleghi di poco momento la materia che stiamo trattando; come certamente ricorderete, ci siamo occupati del problema in sede di approvazione della legge 27 aprile 1982, n. 186. In essa fu inserita una disposizione transitoria (articolo 52) che consentiva al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali l'assunzione temporanea di personale, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia, per far fronte alla situazione straordinaria conseguente all'applicazione della predetta legge e agli adempimenti relativi all'inquadramento del personale. L'incremento del lavoro degli organi della giustizia amministrativa ha reso indispensabile il ricorso all'articolo 52 della legge n. 186. Attualmente la dotazione organica del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali ammonta a 250 unità. Una parte considerevole di queste è inquadrata, in ragione delle mansioni effettivamente esercitate, in base agli articoli 46 e 47 della legge n. 186, in una qualifica superiore. Il provvedimento in oggetto tende alla sistemazione in ruolo, mediante un concorso riservato, delle unità temporaneamente assunte. Tale sistemazione, per ragioni di spesa, riguarderà nel 1985 150 unità. La collocazione in ruolo delle unità eccedenti avverrà nell'anno successivo, nei limiti dei posti in organico. Il Senato ha introdotto una modifica al testo governativo, prevedendo la proroga dell'articolo 52 della legge n. 186 con la conseguente possibilità di procedere ad assunzioni temporanee. Anche per questo personale è prevista la possibilità di immissione in ruolo in relazione ai posti disponibili. Il Senato ha voluto anche precisare che l'ulterio-

re servizio prestato dopo l'approvazione di questa legge non è valutabile ai fini del concorso di cui al primo comma dell'articolo 1. In conclusione raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Avverto che, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, gli articoli potranno essere approvati soltanto in linea di massima.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione in linea di massima dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto o svolga effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

3. Le modalità del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonché a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta.

5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, è prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

7. L'ulteriore servizio prestato in applicazione di quanto disposto dal precedente comma 6 non è valutabile ai fini del concorso di cui al comma 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

TOMMASO ALIBRANDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare che il provvedimento apparentemente sembra di scarso conto, ma in realtà incide su un problema molto serio, poiché la disponibilità di personale di dattilografia è estremamente importante. Chiunque abbia esperienza in queste vicende sa che a volte si perdono dei mesi per ottenere la trascrizione dattilografica dell'originale delle decisioni e quindi riuscire a costituire un corpo di collaboratori all'altezza dei compiti e capaci di rendere un servizio ragionevolmente celere costituirebbe un passo quanto meno verso la soluzione del problema della celerità dei giudizi. Sono pertanto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. In attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio, sospendo brevemente la discussione del disegno di legge. Nel frattempo, si passerà alla discussione del successivo provvedimento iscritto all'ordine del giorno in sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatore Saporito: Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali (Approvata dal Senato) (2280); Casini Carlo: Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee (2599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Saporito: « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali », già approvata dal Senato nella seduta del 14 novembre 1984; del deputato Casini Carlo: « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee ».

Comunico di aver rivolto un invito al presidente della V Commissione bilancio perché il parere negativo, originariamente espresso da tale Commissione, sia riesaminato; in effetti il progetto di legge non comporta nuovi oneri, per cui non si può ritenere che il parere contrario abbia ragione di esistere.

L'onorevole Alibrandi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOMMASO ALIBRANDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come il presidente ha ricordato, questa Commissione si era già occupata della vicenda, richiedendo il riesame del parere della V Commissione bilancio. Non ho molto da aggiungere alla relazione svolta in quella occasione.

Con le proposte di legge nn. 2280 e 2599 si propone di estendere a talune categorie di persone i benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 26, che consentiva ai dipendenti dello Stato di collocarsi in aspettativa a tempo indeterminato nell'ipotesi in cui il coniuge, anch'egli impiegato dello Stato, prestasse servizio all'estero. La proposta n. 2599, in particolare, si limita ad estendere tali benefici ai dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero in qualità di agente o funzionario delle Comunità europee, mentre la proposta di legge n. 2280 – che propongo di assumere come testo base – estende gli stessi benefici più generalmente a chiunque presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali. Il problema su cui la Commissione è sostanzialmente chiamata a discutere riguarda la copertura finanziaria: siamo in attesa del nuovo parere della V Commissione bilancio e credo che non sia possibile anticipare alcuna valutazione; tale parere

è stato richiesto sulla base della seguente nota inviata dal ministro per la funzione pubblica Remo Gaspari al presidente della I Commissione in data 24 aprile 1985:

« Caro Presidente,

mi riferisco alla deliberazione adottata dalla Commissione da te presieduta in data 16 corrente mese ai fini di un riesame del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in merito al disegno di legge (atto Camera n. 2280) del senatore Saporito, già approvato dal Senato della Repubblica, diretto ad estendere i benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

La questione esaminata concerneva in modo specifico la quantificazione di eventuali maggiori oneri e la loro corrispondente copertura.

Sulla base dei dati fatti pervenire dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato – (IGOP) – può ritenersi che il disegno di legge non comporti nuove e maggiori spese.

Infatti occorre tenere conto che la aspettativa prevista dalla legge n. 26 del 1980 può essere sempre revocata e che essa ovviamente non dà diritto ad alcun assegno, non produce effetti sulla progressione giuridica ed economica e sul trattamento di quiescenza e previdenza.

La "facoltà" concessa all'amministrazione di utilizzare il posto del personale collocato in aspettativa può operare solo qualora quest'ultima si protragga oltre l'anno.

L'eventuale temporanea posizione in soprannumero del personale che cessa dall'aspettativa è subordinata non solo all'accertata inesistenza della vacanza di organico, ma può considerarsi anche una condizione abbastanza remota, in quanto, premesso che essa è riassorbibile al verificarsi della prima vacanza, è pur sempre collegata alla presenza di variabili dipendenti da fattori oggettivamente non predeterminabili, quali la stessa concessione dell'aspettativa, il suo perdurare oltre l'anno, l'utilizzazione del posto, il rientro del dipendente.

Pertanto ne discende che la maggiore spesa, oltre che improbabile, sarebbe oltretutto di entità limitata e tale da poter essere fronteggiata con gli stanziamenti ordinari di bilancio.

Va infine osservato che la stessa legge n. 26 del 1980, al pari del disegno di legge di cui trattasi, non ha quantificato e né provveduto per maggiori oneri.

Firmato: REMO GASPARI ».

In definitiva, il parere del relatore è senza dubbio positivo, con l'unica riserva che prima dell'approvazione definitiva occorre attendere il nuovo parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha proposto di assumere come testo base la proposta di legge n. 2280. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, rinvio la votazione della proposta di legge n. 2280, che consta di un articolo unico, sospendendo nel frattempo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,5, è ripresa alle 11.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha testé trasmesso il proprio parere favorevole sui progetti di legge all'ordine del giorno.

Passiamo pertanto alla votazione, in via definitiva, degli articoli del disegno di legge n. 2941, di cui ho già dato lettura.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 2280. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata nel suo complesso a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2941).

Presenti e votanti . . . 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Antoni, Artese, Barbera, Bressani, Cannelonga, Carrus, Cominato, Fantò, Ferrara, Labriola, Loda, Mattarella, Pasqualin, Pazzaglia, Ricciuti, Ronzani, Scaiola, Sinesio, Soddu, Strumendo, Sullo, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili e Zampieri.

Proposta di legge senatore Saporito: « Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali » (*Approvata dal Senato*) (2280).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 2599.

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Ambrogio, Antoni, Artese, Barbera, Bressani, Cannelonga, Carrus, Cominato, Fantò, Ferrara, Labriola, Loda, Mattarella, Nenna D'Antonio, Pasqualin, Pazzaglia, Ricciuti, Ronzani, Scaiola, Sinesio, Soddu, Strumendo, Sullo, Vecchiarelli, Vincenzi, Virgili e Zampieri.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO